

Rubrica internazionalizzARTI – Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore

Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore: cos'è?

Le norme di origine preferenziale sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.

La dichiarazione di origine preferenziale ha la funzione di fornire le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale). In particolare, è una dichiarazione attraverso la quale il fornitore di una merce dichiara all'esportatore o all'operatore che la merce oggetto di una spedizione rispetta la regola (o una delle regole se più di una) di origine preferenziale contenuta in uno o più accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea.

Può essere redatta per ogni singola spedizione di merci una dichiarazione del fornitore distinta che può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci. Questa dichiarazione può essere contenuta nella fattura commerciale relativa alla spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

Se un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di più invii di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore).

La dichiarazione a lungo termine del fornitore deve riportare la data di rilascio (data in cui la dichiarazione è compilata) e non può essere indicata, come termine del periodo di validità, una data posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio. La data di inizio del periodo di validità può essere diversa dalla data di rilascio ma non può essere anteriore a 12 mesi prima o posteriore a 6 mesi dopo la data di rilascio.

Se la dichiarazione a lungo termine dovesse perdere validità in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire, il fornitore dovrà informare immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato.

Perché un cliente potrebbe richiederla?

L'esportatore o l'operatore deve richiedere la dichiarazione di origine preferenziale per ragioni probatorie sia nel caso in cui vada ad inglobare una materia prima, componente, semi lavorato, ecc. all'interno della merce di sua produzione sia che vada a rivendere tal quale un prodotto acquistato dal fornitore. I benefici legati agli accordi di libero scambio, infatti, sono concessi se il prodotto che si va ad esportare può essere considerato "originario" in relazione al regime preferenziale che si intende applicare.

E' necessario richiedere tale dichiarazione perché è l'unica prova che si può produrre in materia di origine preferenziale e che attesta la corretta determinazione della stessa. In mancanza di tale dichiarazione l'esportatore o l'operatore non avranno la prova dell'origine preferenziale.

Il soggetto che esporta il prodotto senza effettuare ulteriori lavorazioni si servirà della dichiarazione del

fornitore che dichiarare a sua volta l'origine preferenziale.

L'operatore che utilizza uno o più componenti (semilavorati, materie prime, materiali di qualsiasi tipo, ecc.) all'interno del suo processo produttivo, per avere la certezza che le regole previste da un determinato accordo siano rispettate, dovrà necessariamente "ricostruire" il processo di produzione posto in essere nella propria azienda, valutare l'incidenza dei singoli componenti utilizzati per la creazione del proprio prodotto, verificare l'origine dei componenti medesimi e determinare, in considerazione delle regole di origine preferenziale previste dagli accordi, se i propri prodotti possono o meno godere dei benefici previsti dagli accordi medesimi.

Chi la emette cosa dichiara? È obbligatorio?

Il fornitore attesta che la merce oggetto della spedizione rispetta i criteri di attribuzione dell'origine preferenziale previsti da uno o più accordi siglati tra UE e Paese terzo accordista.

Non è obbligatorio firmare la dichiarazione di origine preferenziale. E' però opportuno ed è legittimo che l'esportatore o l'operatore ne facciano richiesta (la normativa è unionale e si applica a tutte le aziende dell'UE, in egual modo).

L'esportatore o l'operatore, in assenza di tale dichiarazione, è impossibilitato ad accedere ai benefici. Si tenga presente che l'operatore riceverà, a catena, simili richieste dai propri clienti, pertanto la possibilità di ricevere i benefici potrà diventare un elemento di concorrenza sul mercato.

Cosa verificare prima di emetterla? Dove? Regole uguali per tutti gli stati accordisti o regole diverse a seconda dell'accordo di libero scambio?

Ciascun firmatario della dichiarazione deve aver ben presente il contenuto e le regole facenti capo ai diversi accordi esistenti tra la UE e i diversi paesi terzi accordisti.

La verifica deve essere fatta analizzando l'accordo di interesse.

In linea generale ogni accordo può avere regole differenti, pertanto è necessario verificare tutti gli accordi dei quali si intende dichiarare il rispetto della regola di origine. In alcuni casi c'è una coincidenza di regole negli accordi tra Paesi che appartengono ad una medesima area geografica.

Il firmatario è tenuto a conservare tutte le prove che attestano l'esatta dichiarazione resa, per almeno tre anni (cinque anni in relazione ad alcuni accordi).

Cos'è il cumulo?

La regola del cumulo dà la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale cumulando l'ultima lavorazione effettuata da un'impresa, qualora non sia sufficiente per poter dichiarare l'origine preferenziale, ad una precedente lavorazione effettuata da altri in un Paese terzo.

Il cumulo può essere applicato solo con determinati Paesi terzi che sono elencati in ogni accordo e che

possono essere differenti da un accordo all'altro. In altre parole la scelta del paese con cui è possibile cumulare una lavorazione non è arbitraria ma determinata dall'accordo in questione.

Che responsabilità comporta una falsa dichiarazione del fornitore?

L'esportatore o l'operatore per usufruire dei benefici previsti dai diversi accordi dovrà attestare l'origine preferenziale dei propri prodotti. Per fare ciò, dovrà, a sua volta, conservare ed esibire in dogana, quando richiesto, tutte le prove della propria attestazione. Tra di esse ci saranno, ovviamente, anche le dichiarazioni rilasciate dai diversi fornitori ai quali ne è stata fatta richiesta. L'Autorità doganale ha facoltà di procedere a controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni. Le dichiarazioni rilasciate sono funzionali all'ottenimento del certificato EUR 1 (o documenti simili) da parte dell'esportatore per accedere ai benefici. Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le disposizioni dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.

Esempio

Si riporta a titolo di esempio un estratto dell'accordo di libero scambio tra UE e Svizzera.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto originario	
		Regola 1	Regola 2
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: -a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e -in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Nel caso sopra riportato alla voce doganale 8411 sono associate due regole diverse e alternative.

La prima regola (regola 1) è una regola mista che prevede un cambio di voce doganale combinato ad una regola di valore; la seconda regola (regola 2) prevede esclusivamente una regola di valore con una soglia % più restrittiva.

L'operatore potrà scegliere se applicare la regola 1 oppure la regola 2.

Nel caso l'ultima lavorazione effettuata in UE non consenta di rispettare nessuna delle regole elencate,

L'operatore non potrebbe dichiarare l'origine preferenziale in relazione all'accordo tra UE e Svizzera. In questo caso si potrebbe applicare un cumulo con materiali ad esempio della Turchia a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni all'interno dell'UE; i prodotti che ne scaturiscono saranno considerati originari dell'UE applicando il cumulo con la Turchia.

Si può applicare un cumulo con la Turchia perché l'accordo in questione ammette tale possibilità; non sarebbe, invece, possibile ad esempio applicare un cumulo con gli USA perché tale possibilità non è contemplata dall'accordo in discorso.

Ovviamente, l'operatore dovrà conservare tutte le prove di quanto dichiarato anche in relazione al cumulo.

Modelli

Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all'allegato 22-15.

Le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale sono compilate conformemente all'allegato 22-16.

Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell'Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all'allegato 22- 17.

Le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell'Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale sono compilate conformemente all'allegato 22-18.

Tutte le dichiarazioni citate devono essere compilate su carta intestata del fornitore.

Si riporta qui di seguito il fac-simile degli allegati citati.

ALLEGATO 22-15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara⁽⁴⁾:

- Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
- Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

«..... elencate nel presente documento e contrassegnate sono originarie di,».

⁽²⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽³⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁴⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁵⁾ Luogo e data.

⁽⁶⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁷⁾ Firma.

ALLEGATO 22-16

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Descrizione.

⁽²⁾ Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

⁽³⁾ Nome della società rifornita.

⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

▶^(a) ⁽⁷⁾ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi. ◀

▶^(b) ⁽⁸⁾ Luogo e data del rilascio. ◀

⁽⁹⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹⁰⁾ Firma.

ALLEGATO 22-17

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽¹⁾	Descrizione dei materiali nonoriginari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per fabbricare queste merci sono originari di ⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ⁽⁵⁾, e

dichiara: ⁽⁶⁾

- Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
 Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ⁽⁷⁾
 ⁽⁸⁾
 ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

⁽²⁾ Da compilare se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.

Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

⁽³⁾ Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁷⁾ Luogo e data.

⁽⁸⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽⁹⁾ Firma.

ALLEGATO 22-18

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a⁽¹⁾, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽²⁾	Descrizione dei materiali non originali utilizzati	Codice SA dei materiali non originali utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originali utilizzati ⁽⁴⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per fabbricare queste merci sono originari di⁽⁵⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁶⁾, e

dichiara:⁽⁷⁾

- Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
- Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁸⁾.

Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾

- ⁽¹⁾ Nome e indirizzo del cliente.
- ⁽²⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.
- Esempio:
Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.
- ⁽³⁾ Da compilare se necessario.
- Esempio:
Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.
Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.
- ⁽⁴⁾ Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea.
- Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.
- ⁽⁵⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
- ⁽⁶⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.
- ⁽⁷⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.
- ⁽⁸⁾ ⁽⁸⁾ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi. ◀
- ⁽⁹⁾ ⁽⁹⁾ Luogo e data del rilascio. ◀
- ⁽¹⁰⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
- ⁽¹¹⁾ Firma.